



COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 –
Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 17 del 28/03/2019

OGGETTO: MODIFICA ART. 36 E 53 DEL REGOLAMENTO IUC - SEZIONE TASSA RIFIUTI

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di Marzo alle ore 18:00, nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Regolamento comunale.

Sessione Ordinaria , Seduta Pubblica, di Prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	BONOMELLI MAURO	X		8	BAIGUINI LORENZO	X	
2	CAPITANIO MARIA GRAZIA	X		9	FACCHINETTI ORNELLA GIACOMINA		X
3	BONADEI ANDREA	X		10	LORANDI MICHELE	X	
4	RINALDI PATRICK	X		11	BIANCHI FRANCESCA	X	
5	BAIGUINI FEDERICO	X		12	SORLINI ROBERTO	X	
6	FIGAROLI SIMONA	X		13	FRASSI GIUSEPPE	X	
7	BETTONI GIANPIETRO	X					

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Assiste **il Segretario Comunale Dott. Giovanni Barberi Frandanisa** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **il Sindaco Mauro Bonomelli**, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.6 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: MODIFICA ART. 36 E 53 DEL REGOLAMENTO IUC - SEZIONE TASSA RIFIUTI

Relaziona **il Sindaco-Presidente** sulle modifiche da apportare al regolamento.

Il Consigliere Lorandi aggiunge di averlo già studiato prima e approfondito poi in commissione.

Annuncia il suo voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i Pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di dare atto che la votazione ha avuto il seguente esito:

Consiglieri Presenti n. 12

Consiglieri Favorevoli n. 12

Consiglieri Contrari n. /

Consiglieri astenuti n. /

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione N° 17 del 25/03/2019 riportata in calce alla presente.
2. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di successiva e separata votazione, unanime e palese, che ha dato il seguente esito:

Consiglieri Presenti n. 12

Consiglieri Favorevoli n. 12

Consiglieri Contrari n. /

Consiglieri astenuti n. /

Proposta di Deliberazione N° 17 del 25/03/2019

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 21/05/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli art. 36 "Gestione e classificazione dei rifiuti" e l'art. 53 "Riduzioni per il Recupero" e ritenuto di apportare le modifiche riguardanti i quantitativi di rifiuti occorrenti per l'applicazione di quanto previsto negli articoli richiamati e come meglio specificato nell'allegato alla presente;

CONSIDERATO il servizio erogato dal Comune, la modifica dei quantitativi si rende necessaria per renderli compatibili con il servizio stesso;

VISTO Il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo"

RICHIAMATE le modifiche da apportare indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente deliberato;

CONSIDERATO che l'attuale modifica regolamentare non comporterà minor gettito della TARI;

VISTO il verbale n. 5 del 25 marzo 2019 del Revisore Unico ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

VISTO il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 11/12/2018;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

PROPONE

1 Di apportare le modifiche agli artt. 36 e 53 del Regolamento IUC -sezione Tassa rifiuti, così come indicate nell'allegato al presente atto di cui è parte integrale;

2. Di dare atto che per il solo anno 2019 la richiesta di cui all'art. 53 deve essere presentata entro il 30 aprile ;

3. Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
Atto Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente

REGOLAMENTO IUC

CAPO IV LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 36: GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle disposizioni comunali in materia di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
4. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'allegato A, sempre che il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti dall'utenza e la superficie complessiva dell'utenza stessa (in mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non superi il **valore massimo corrispondente al doppio delle quantità determinata in base** al parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Possono comunque essere assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro **90** giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 57 dalle imprese che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire i rifiuti indicati dall'utenza

Articolo 53: RIDUZIONE PER IL RECUPERO

1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta ~~a consuntivo~~ in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di

svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

~~3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 70% della parte variabile della tariffa, è pari al rapporto tra l'effettiva quantità avviata al recupero di rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari e delle parti di rifiuto vendute a terzi) e la quantità determinata per l'attività in base ai coefficienti di produttività previsti dal metodo di cui al D.P.R. 158/1999, ovvero i coefficienti Kd.~~

3. La riduzione fruibile è in ogni caso non superiore al 70% della parte variabile della tariffa. Per usufruire della riduzione la quantità avviata a recupero di rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari e delle parti di rifiuto vendute a terzi) deve essere pari al doppio della quantità determinata per l'attività in base ai coefficienti di produttività previsti dal metodo di cui al D.P.R. 158/1999, ovvero i coefficienti Kd.

~~4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione giustificativa, indicata nel modulo stesso. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile o rimborso.~~

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente, entro il mese di gennaio dell'anno d'imposta in corso indicando la tipologia ed i quantitativi da smaltire, utilizzando l'apposito modulo. L'ufficio provvederà entro 90 giorni alla determinazione della quantità che sarà avviata a recupero così come indicato nel comma 3. La riduzione, se dovuta, sarà applicata sulla TARI dell'anno d'imposta in corso o mediante rimborso.

A dimostrazione dell'avvenuto conferimento dei rifiuti per il recupero dovrà essere presentata all'ufficio tributi la documentazione attestante il conferimento entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione e/o la quantità di rifiuti sia inferiore al determinato in base al comma 3, si provvederà al recupero dell'imposta dovuta.

5. Si provvederà alla riduzione/rimborso come indicato nella tabella seguente, ~~semprechè si dimostri con apposita documentazione l'avvio al recupero dei rifiuti prodotti.~~

rapporto di cui comma 3 del presente articolo	Rimborso quota variabile
< 19,99%	0
Tra 20% e 39.99%	70% del 20% della quota variabile dovuta
Tra 40% e 59.99%	70% del 40% della quota variabile dovuta
Tra 60% e 79.99%	70% del 60% della quota variabile dovuta
Tra 80% e 99,99%	70% del 80% della quota variabile dovuta
100%	70% del 100% della quota variabile